

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEGLI ANNESSI LOCALI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. ... del si è stabilito di concedere l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Bocciodromo Comunale sito in Banchette, via Roma, 86;
- con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n.... delsi è provveduto a demandare all’Associazione consortile fra i Comuni di Ivrea, Banchette, Cascinette d’Ivrea, Fiorano Canavese e Montalto Dora, lo svolgimento della gara, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 1 lett. b) del Dlg. 50/2016, mediante selezione di operatori economici singoli, società, associazioni o associazioni sportive in possesso dei requisiti prescritti;
- che con determinazione del responsabile CUC dell’Associazione consortile fra i Comuni di Ivrea, Banchette, Cascinette d’Ivrea, Fiorano Canavese e Montalto Dora n..... del.....è stata indetta la gara ed approvato il bando relativo;
- che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.....del..... in seguito all’esperienza della gara, è stato individuato l’aggiudicatario della concessione;
- che si rende ora necessario procedere con la stipula della Convenzione, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale;

TRA

il **COMUNE DI BANCHETTE** - Codice fiscale 84000990014 - con sede in Via Roma n. 59, rappresentato da..... nato ail... C.F.in qualità di

E

.....C.F....., rappresentata dal Sig., nato a.....il C.F.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione riguarda l’affidamento in concessione della gestione dei locali di proprietà comunale siti in via Roma, 86, adibiti a bocciodromo comunale e ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar), la cui struttura è catastalmente individuata al foglio 6 mappale 76 con i seguenti dati metrici:

Superficie utile ad uso bocciofila: ~ mq. 808

Superficie utile ad uso bar: ~ mq 150

Superficie utile promiscua bar- bocciofila: ~ mq 100

Superficie coperta lorda: ~ mq 1140

Superficie utile totale: ~ mq 1215 come da planimetria allegata.

La gestione dovrà assicurare il funzionamento dell’impianto quale servizio pubblico anche al fine di consentire la fruizione dello stesso da parte di tutta la collettività e diffondere la pratica sportiva nel territorio. L’impianto sportivo è destinato all’uso pubblico ed alla pratica dello sport dilettantistico, amatoriale, promozionale e per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale.

ART.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di dieci anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione.

È prevista la possibilità di risoluzione del contratto da parte del concessionario con un preavviso di almeno sei mesi con lettera raccomandata AR o a mezzo PEC.

Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione della convenzione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni e/o abilitazioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica.

L'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune di Banchette all'aggiudicatario, non è cedibile a terzi e deve essere restituita al Comune alla scadenza della concessione od al venir meno della stessa per qualsiasi altra causa di interruzione del rapporto.

Al termine del periodo di concessione il concessionario uscente non avrà alcun diritto di prelazione sulla futura concessione in uso dei locali e sulla gestione dell'impianto oggetto della presente concessione. Non spetterà altresì alcuna somma a titolo di avviamento, in quanto la gestione dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (bar) del bocciodromo comunale non rientra nella tipologia per cui la normativa vigente riconosce tali benefici.

L'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune non oltre il 30° giorno successivo alla scadenza della presente convenzione, in stato di perfetta pulizia e manutenzione, da constatarsi con apposito verbale.

ART. 3 - CANONE

Il concessionario corrisponde al Comune un canone annuo stabilito in € come offerto in sede di gara, che andrà versato dal concessionario in due soluzioni: una rata entro il 1° giugno e l'altra entro il 1° dicembre di ogni anno, con rilascio di apposita fatturazione da parte del Comune, mediante bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Banchette.

Per i mesi di affidamento relativi all'anno 2018 il canone dovrà essere versato, per i mesi decorrenti dall'affidamento, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto di concessione.

Detto canone sarà rivalutato annualmente ad ogni anniversario di decorrenza contrattuale, dell'indice tendenziale F.O.I. (prezzi Famiglie, Impiegati e Operai) rilevato dall'ISTAT al 31/12 dell'anno precedente, se positivo, a decorrere dalla prima annualità successiva all'anno di completamento dello scomputo dei lavori a carico del concessionario.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone.

In caso di ritardato pagamento di una semestralità del canone ed entro 30 giorni dalla scadenza, il Comune costituirà in mora il concessionario, con facoltà di risolvere il contratto di concessione a danno e spese del concessionario medesimo.

ART. 4 - MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE E SCOMPUTO DEL CANONE PER IMPORTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA .

Il concessionario dovrà eseguire nell'immobile, a propria cura e spese, gli interventi proposti in sede di progetto presentato in sede di gara nel rispetto del crono programma indicato .

L'onere di manutenzione straordinaria sull'immobile si intende a carico del concessionario e per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria la realizzazione delle opere, l'affidamento dei

servizi tecnici e dei lavori dovrà avvenire nel rispetto di un'applicazione puntuale del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabile.

I lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere comunque preventivamente comunicati ed autorizzati dal Comune, essere sempre eseguiti da soggetti dotati dei requisiti professionali e tecnici prescritti dal Dlgs 50/2016 ed al termine dei lavori dovranno essere consegnate al comune le certificazioni di legge in ordine alla corretta esecuzione. L'Ufficio Tecnico procederà all'eventuale collaudo amministrativo delle opere.

Qualora il concessionario intendesse eseguire direttamente i servizi tecnici e/o i lavori con la propria organizzazione d'impresa dovrà essere in possesso degli ulteriori requisiti necessari per l'esecuzione dei servizi tecnici e/o per i lavori.

A tal fine potrà costituire un'associazione temporanea di soggetti.

Prima dell'esecuzione degli interventi, il concessionario dovrà sempre presentare il progetto esecutivo delle opere, comprensivo di tutta la documentazione autorizzativa eventualmente necessaria, nonché corredato del relativo computo metrico estimativo.

Il progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato, con i requisiti necessari per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, al fine del rilascio del necessario titolo autorizzativo.

Il progetto presentato dovrà essere sottoposto al parere dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Nel caso di richieste di integrazioni da parte degli uffici, il Concessionario dovrà dare riscontro entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio da parte degli uffici comunali competenti del titolo autorizzativo a termini di legge, il concessionario dovrà iniziare i lavori.

I lavori di cui trattasi dovranno necessariamente essere eseguiti da soggetti in possesso della qualificazione richiesta dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici per l'esecuzione delle opere da realizzare, a seconda dell'importo e della tipologia delle stesse. Il nominativo e la documentazione attestante la qualificazione di detti soggetti dovranno essere comunicati e trasmessi al Comune concedente prima dell'inizio dei lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato, nominato dal concessionario, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune concedente prima dell'inizio dei lavori; il direttore dei lavori è tenuto a redigere la contabilità secondo la vigente normativa in tema di lavori pubblici e l'onere finanziario sarà a cura del Concessionario.

È a carico del concessionario l'affidamento a soggetto abilitato dell'incarico di coordinamento della sicurezza dei lavori sia in fase progettuale che in quella esecutiva in accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.

I lavori sono sottoposti alla sorveglianza del concedente che comunicherà alla parte concessionaria il nominativo dell'incaricato a detta sorveglianza il quale potrà accedere in qualsiasi momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare ogni tipo di controllo, misurazione, ispezione e prelievo. Il concessionario deve assicurare tutta l'assistenza necessaria all'incaricato preposto dal concedente alla sorveglianza. L'attività di sorveglianza del concedente non esime il concessionario da alcuno degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concessionario non potrà apportare modifiche al progetto approvato. Eventuali varianti dovranno essere approvate ed autorizzate dal Comune concedente.

Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà redigere lo stato finale corredato dalle fatture quietanzate delle ditte esecutrici e dei professionisti incaricati per gli eventuali oneri accessori, nonché dalle certificazioni ed i collaudi previsti per norma di legge relativamente ai lavori impiantistici o strutturali e successivamente integrato con le autorizzazioni relative all'agibilità dei locali, che dovrà essere inviato al Comune. I relativi costi sostenuti e certificati saranno portati in detrazione al canone annuo da corrispondersi

da parte del concessionario (nella misura massima del 100% dello stesso canone annuo determinati dall'offerta del concessionario).

Sulla base del provvedimento emesso dal concessionario, il Comune concedente procederà all'accettazione dei lavori eseguiti e conseguente acquisizione delle opere al patrimonio del Comune.

Fermo restando l'onere a carico del concessionario della manutenzione straordinaria, l'Amministrazione Comunale, potrà contribuire ai costi della suddetta manutenzione (fatta eccezione ovviamente per gli interventi di miglioria offerti in gara dall'aggiudicatario) nei limiti dell'importo relativo ai canoni dell'esercizio in corso e futuri, mediante scomputo dei medesimi, fino all'importo massimo del canone complessivo da corrispondere al Comune per tutta la durata della concessione.

Oltre l'importo suddetto, non saranno riconosciuti al concessionario ulteriori somme a scomputo. In caso di spese finali dei lavori riconosciute a scomputo inferiori all'importo del canone concessorio, pur rimanendo confermata la durata della concessione, il concessionario si obbliga, in ogni caso, al termine delle spese a scomputo, a versare al Comune l'eventuale differenza sul canone concessorio offerto.

ART. 5 – CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, ha costituito una cauzione definitiva di Euro 50.000,00 pari al 10% dell'importo complessivo del valore di concessione, calcolato in relazione all'intero periodo di affidamento della gestione al netto dell'IVA.

La cauzione definitiva viene costituita mediante fidejussione, emessa da

La suddetta cauzione prevede:

- prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- prevede la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Banchette;

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento, anche in parte, dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme di cui il Comune avesse diritto.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l'Amministrazione Comunale e il concessionario, sempre che all'Amministrazione non competeva il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa. In ogni caso, resta all'Amministrazione Comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale l'Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Il concessionario è obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporta la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora il concessionario receda dal contratto prima della scadenza fissata.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

1. installazione a proprie spese di arredi e attrezzature necessarie per l'esercizio del servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine della gestione del bar (banco bar – tavoli – sedie – etc.). La fornitura e l'installazione delle attrezzature e degli arredi sono a carico completo del gestore previa approvazione da parte del Comune del tipo di attrezzature ed arredi che il gestore intende installare. Tale arredamento resterà di proprietà del gestore alla scadenza della concessione.
2. l'esecuzione a proprio totale onere degli eventuali interventi volti a migliorare la funzionalità e l'efficienza dell'impianto sportivo di cui alla proposta progettuale presentata in sede di gara.
3. spese per la manutenzione ordinaria della struttura compresi infissi e tinteggiature, apparecchiature ed impianti in genere e compresa la tenuta del fondo dei campi da gioco secondo le norme del gioco delle bocce;
4. spese per la manutenzione straordinaria con le modalità specificate nell'art. 4 della presente convenzione;
5. le spese di pulizia dei locali oggetto della presente concessione (compreso l'acquisto del materiale) e degli spazi a verde pertinenziali, con taglio periodico dell'erba, nonché le spese per le utenze del bar (energia elettrica, riscaldamento, acqua) previa installazione dei termoconvettori, compresa la volturazione a proprio nome, delle utenze presso gli Enti erogatori dei servizi, o l'installazione diretta di nuovi contatori, se necessari.
6. pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili agli urbani;
7. la custodia e la vigilanza dell'impianto.

Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori di manutenzione di propria spettanza, il Comune provvederà a comunicare per iscritto al concessionario l'obbligo di eseguire gli interventi richiesti; se entro 15 giorni dalla data della comunicazione i lavori non saranno avviati, il Comune vi provvederà direttamente addebitando al concessionario le spese, tramite l'utilizzo della cauzione di cui all'art. 5. Il concessionario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso dei locali, alla custodia e conservazione di quanto oggetto di concessione, compresi gli impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio tecnico, potrà verificare in qualsiasi momento e senza preavviso lo stato di manutenzione dei locali e di erogazione dei servizi.

In caso di abuso e/o grave inadempienza, segnalata al Concessionario dall'Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta, lo stesso avrà 15 giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per porre rimedio alla suddetta inadempienza.

Qualora l'inadempienza dovesse ripetersi l'Amministrazione Comunale potrà erogare una sanzione pecuniaria per violazione contrattuale da un minimo di € 300,00 a un massimo di € 10.000,00.

In caso di ripetute mancanze e/o abusi o in caso di gravissima inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.

Per le violazioni alle Ordinanze ed ai Regolamenti comunali viene fatto rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.lgs n. 267/2000 ss.mm. secondo le procedure di cui alla Legge n. 689/81 ss.mm..

ART. 7 – ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Il concessionario dovrà richiedere l'autorizzazione per l'attività di somministrazione alimenti e bevande da svolgersi presso i locali annessi al bocciodromo. L'inizio dell'attività è soggetta a SCIA tramite il SUAP del Comune di Banchette.

L'autorizzazione, avente durata corrispondente alla validità della concessione, sarà intestata al concessionario, non potrà essere trasferita a terzi ed avrà validità esclusivamente per i locali per i quali è stata rilasciata. Alla scadenza della concessione o, comunque, nel caso di risoluzione in via anticipata, l'autorizzazione in questione rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione concedente senza alcun onere per la stessa né riconoscimento di qualsiasi tipo.

Il gestore si impegna a:

- condurre con diligenza e professionalità il locale adibito a bar osservando ogni normativa vigente in materia, compresi gli obblighi di esposizione delle relative autorizzazioni, listino prezzi, ecc.;
- assumere a proprio carico l'organizzazione gestionale comprese tutte le spese relative al personale (retribuzioni, contributi e assicurazioni) e garantire l'applicazione dei contratti vigenti al personale in servizio;
- somministrare prodotti di prima qualità e nel rispetto delle norme igieniche;
- rispettare la normativa vigente in materia fiscale, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;
- segnalare tempestivamente agli Uffici Comunali o agli organi di Polizia situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per le persone che frequentano l'esercizio e per il patrimonio comunale.

Il gestore rimane responsabile di tutti i danni diretti ed indiretti che potrebbero verificarsi nell'esercizio dell'attività.

È vietato:

- somministrare ai minori di 16 anni liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime;
 - l'installazione di apparecchi di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc) e la vendita di biglietti del lotto, superenalotto, gratta e vinci e lotterie in genere;
 - esporre o detenere qualsiasi genere di cose che possa ritenersi inadatto al decoro della struttura.
- Previa apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario potrà esercitare altre attività di natura commerciale o richiedere ulteriori licenze, tenuto conto delle finalità del servizio e alle condizioni che di volta in volta saranno valutate.

L'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dovrà essere erogato tramite il concessionario, sotto la propria personale responsabilità e/o tramite preposto delegato.

Il bar dovrà osservare un orario di apertura e chiusura concomitante almeno con l'orario dell'utilizzo degli impianti sportivi, fatti salvi i periodi di riposo e ferie.

ART. 8 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE

Il concessionario utilizza l'impianto per le sole attività cui è destinato. Ogni uso diverso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune per ogni eventuale danno, anche da quelli commessi dagli utilizzatori, salvo quelli inerenti alla normale usura degli impianti, il cui ripristino rientri nelle competenze del Comune e quelli derivanti da causa di forza maggiore.

Il concessionario si impegna a non adibire l'impianto ad uso diverso da quello sportivo oggetto della presente convenzione e quale risultante dal verbale di consegna. Si impegna altresì a non apportare modifiche, aggiunte e migliorie senza la preventiva autorizzazione del Comune e, anche se autorizzati, i lavori dovranno essere comunque eseguiti sotto la direzione del Comune e la proprietà di quanto realizzato resta del Comune.

Il concessionario deve inoltre:

1. osservare e fare osservare le disposizioni stabilite dal Comune per l'uso dell'impianto;
2. assicurare l'ingresso, in qualsiasi momento al personale del Comune per gli eventuali controlli;

3. mettere a disposizione i campi di bocce con orario di accesso minimo al bocciodromo dalle 13:00 alle 21:00 compresi sabato e domenica;
4. mettere a disposizione, gratuitamente, l'impianto per lo svolgimento di manifestazioni boccistiche patrocinate dal Comune;
5. mettere a disposizione gratuitamente l'impianto per corsi organizzati dal Comune di avviamento alla pratica sportiva delle bocce. Le modalità di svolgimento dei corsi saranno disciplinate di volta in volta dal Comune in accordo con il concessionario;
6. consentire all'Amministrazione Comunale l'utilizzo della saletta attigua al bar per manifestazioni di interesse pubblico che non rechino pregiudizio all'attività sportiva e di ristoro svolta nell'impianto;
7. garantire, a tutti i cittadini, l'accesso al servizio ristoro. È fatto divieto al concessionario di privilegiare singole Società, Associazioni o squadre sportive. Il concessionario deve garantire un equo utilizzo degli impianti da parte di tutti gli sportivi interessati.

ART. 9 – PERSONALE

Il concessionario deve tenere un comportamento corretto ed irreprensibile, tale comunque da non arrecare danno all'immagine del Comune.

Il concessionario può avvalersi di personale proprio o di terzi per quanto riguarda lo svolgimento degli obblighi dettati dalla presente convenzione.

L'Amministrazione comunale resta estranea a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

Il concessionario si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Per il personale, anche eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare ai medesimi durante le attività di cui sopra o che possono essere causate agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

Il concessionario in qualità di datore di lavoro, dovrà attenersi a quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dalle assicurazioni degli operai, dai contratti di lavoro e da tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro ed in particolare è tenuto a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza sul lavoro da parte del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 10 – TARIFFE ED INCASSI

Le tariffe per l'uso dei campi del Bocciodromo spettano al concessionario.

Parimenti, spettano al concessionario tutti gli incassi derivanti dalla attività del bar, fermo restando che sono a suo carico le spese per l'acquisto di bevande e alimenti necessari all'esercizio di detta attività.

I prezzi praticati, salvo comprovato e verificato motivo, non devono superare i prezzi medi praticati dalle altre attività similari.

ART. 11 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

È consentito al concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del centro sportivo previo nulla osta dell'Amministrazione comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la

composizione grafica, le dimensioni e la quantità di pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.

Le spese per il collocamento del materiale pubblicitario sono a carico del concessionario.

I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualsiasi titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione anticipata della concessione.

Il concessionario garantisce spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione da parte della stessa di materiale informativo pubblicitario il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario.

Il concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità alla fine della concessione.

Il Comune si riserva il diritto di veto per tutte le inserzioni che ritenesse pregiudizievoli ed inopportune rispetto alla morale, alle finalità sportive e sociali perseguite o contrarie alla legge.

È fatta salva l'imposta sulla pubblicità che dovrà essere versata secondo la normativa e le tariffe in vigore al momento.

ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il concedente dà atto che i locali oggetto della presente convenzione sono coperti da idonea polizza All Risks Property.

Il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti a persone, cose ed animali, che possano in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

A tal fine il concessionario ha stipulato, con la Compagnia Assicuratrice....., la seguente polizza di Responsabilità Civile verso terzi..... che prevede la copertura assicurativa per eventuali responsabilità che potessero derivare dall'utilizzo dell'impianto con estensione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Detta polizza:

- è valida fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità del contratto;
- ha massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale;

Gli amministratori comunali, i dipendenti comunali o incaricati dal Comune, devono essere considerati terzi a tutti gli effetti.

ART. 13 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il Comune consegna le strutture e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal concessionario e dal responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.

Al termine del contratto il concessionario potrà asportare quanto di sua proprietà, e riconsegnare i medesimi previo verbale di constatazione.

Nell'eventualità che il Comune, alla scadenza della concessione, decida di indire un procedimento di gara per un nuovo affidamento della concessione, gli arredi e le attrezzature non di proprietà comunale potranno essere cedute dal concessionario uscente:

- a) al concessionario subentrante sulla base di accordi strettamente intercorrenti tra le due parti e senza mediazione né responsabilità del Comune;

b) al Comune solo ed esclusivamente qualora interessato, previa valutazione dell'ufficio Tecnico Comunale.

ART. 14 – CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, fatte salve le ipotesi del periodo di ferie, del giorno di chiusura prestabilito, dei casi di gravi disfunzioni o di disposizioni assunte in sede di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore.

In caso di chiusura dipendente da causa di forza maggiore e comunque indipendente dalla volontà delle parti, il periodo di tempo ad essa relativo viene recuperato come proroga alla validità temporale della concessione; durante questi periodi di chiusura il concessionario è esentato dal pagamento del canone mensile.

Il concessionario, nell'eventualità di chiusura improvvisa dell'impianto, deve darne notizia immediatamente e per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 15 – INADEMPIENZE

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, o di non puntuale adempimento delle stesse, che per gravità non comportino l'immediata risoluzione del contratto, il Comune potrà contestare, mediante lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate ed assegnare un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione delle controdeduzioni e memorie scritte.

In caso di accertamento di grave inadempimento del concessionario ad una qualsiasi delle prescrizioni, il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni.

Qualora sia accertato, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, da parte degli organi tecnici preposti al controllo, l'inadempimento dell'onere dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria potrà disporre, inoltre, l'incameramento di tutta o di parte della fideiussione a seconda dell'entità dell'inadempimento accertato.

Sarà equiparata all'inadempimento e, quindi, regolamentata secondo le prescrizioni del precedente comma, qualsiasi segnalazione da parte dei competenti uffici di Igiene pubblica, in merito ad irregolarità nella conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Il concessionario è unico ed esclusivo beneficiario degli effetti del contratto di concessione.

È fatto assoluto divieto al concessionario di procedere a forme di sub concessione o subappalto di quanto forma oggetto della suddetta concessione.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario, ai sensi di legge, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie sorte tra l'Amministrazione e il concessionario saranno di competenza del Tribunale di Ivrea.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge n. 241/1990.

In rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del bar annesso all'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle comunicazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni).

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE DI BANCHETTE

Il

Per IL CONCESSIONARIO

Il